



Penitenziari

*Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione*  
MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITÀ - E. P. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA



Prot. n. 510

All. ....

*li 05/05/2002*

**Dipartimento dell'Amministrazione  
Penitenziaria  
Ufficio del Capo del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali**

**e, p.c.**

**Pres. Giovanni Tinebra  
Capo del Dipartimento  
dell'Amm.ne Penitenziaria**

**Oggetto: Trasferimento del personale di Polizia penitenziaria ai sensi della legge n. 104/92.**

Con riferimento alla nota n. 0200755-2002 del 03/05/2002, questo Coordinamento ritiene opportuna ed indispensabile la convocazione di una riunione per esaminare congiuntamente la questione analizzandone compiutamente le diverse sfaccettature, anche perché la materia del trasferimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria in esecuzione dell'art. 33, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – per stessa ammissione di codesto Ufficio – ricade nell'ambito della mobilità generale, di cui costituisce un aspetto di primaria importanza.

Tuttavia, si intende chiarire sin d'ora che pur condividendo, da un punto di vista formale, il principio richiamato nella prima parte della bozza di lettera circolare inviata con la nota in riferimento, da un punto di vista sostanziale è necessario ricercare soluzioni che consentano di contemperare, da un lato, le esigenze dell'Amministrazione e, dall'altro, il diritto, che è e deve rimanere reale, dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che rientri nelle condizioni previste dal citato 5° comma, art. 33, legge 104/92, ad essere trasferito nella sede più vicina al proprio domicilio.

Conseguenzialmente, si reputa che la valutazione dell'Amministrazione in relazione al diritto sopra richiamato, che deve essere soddisfatto "ove possibile", non debba limitarsi a verificare la sussistenza di vacanze organiche nella sede richiesta, ma che debba evidentemente considerare compiutamente anche altri aspetti, fra i quali, ad esempio, la situazione organica della sede di servizio di colui che avanza l'istanza di trasferimento.

In sostanza, a giudizio di questa Organizzazione Sindacale, il trasferimento deve essere possibile anche nel caso in cui non vi siano vacanze organiche (o vi siano esuberanti) nella sede ricevente, ma, per contro, vi siano comunque eccedenze nella sede cedente.

Appare, peraltro, utile precisare sin d'ora che, in ogni caso, anche in ossequio al principio costituzionalmente affermato dell'imparzialità amministrativa, qualsiasi direttiva che verrà impartita non potrà avere alcun effetto retroattivo e che le istanze prodotte precedentemente dovranno essere evase secondo i medesimi criteri utilizzati in precedenza.

Nell'attesa di urgente riscontro, distinti saluti.

**Il Segretario Generale  
Massimo Tesei**